

Allegato B

COMUNE DI CAPANNORI
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 15.05.2006
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 17.12.2009

INDICE

- ART.1 - PRINCIPI GENERALI
- ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART.3 - INAPPLICABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART.4 - COMPETENZA
- ART.5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE
- ART.6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO
- ART.7 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART.8 - CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE
- ART.9 - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO
- ART.10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
- ART.11 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
- ART.12 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- ART.13 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

ART.1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Capannori, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, riconosciuta dall'art 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446 e dall'art 50 della L. 28.12.1997 n. 449 introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, in riferimento alla normativa vigente in materia, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento mediante la definizione in contraddittorio con il contribuente della pretesa tributaria

Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di prevenire l'insorgenza di controversie, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti, a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie connesse, instaurando con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza. Tale procedimento non è obbligatorio a termini di legge né per l'Ente impositore né per l'utente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica all'Imposta Comunale sugli Immobili.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. In riferimento a ciò, al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro il fatto che possano venir presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, si specifica che l'unica materia in relazione alla quale può essere presentata istanza di definizione concordata riguarda esclusivamente la valutazione delle aree fabbricabili. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione per ogni altra materia rende l'istanza presentata priva di effetto.

3. Con riferimento all'imposta per la quale vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

ART.3 - INAPPLICABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

La definizione con adesione non si applica inoltre:

- agli atti di accertamento effettuati dall'ufficio tributi dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di adesione, per mancata partecipazione dell'utente o per impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione;
- agli atti di accertamento divenuti definitivi.

ART.4 – COMPETENZA

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il funzionario responsabile del tributo o un suo delegato.

2. In sede di contraddittorio l'ufficio tributi deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in sede di eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART.5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

- su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART.6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita tutti i soggetti obbligati a comparire, mediante raccomandata o notifica.

2. Nell'invito a comparire dovranno essere indicati:

- gli elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento, in possesso dell'ufficio impositore;
- i periodi di imposizione oggetto di accertamento;
- l'indicazione del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di adesione all'invito di cui al comma successivo;
- la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- l'identificazione del responsabile del procedimento e le modalità per richiedere chiarimenti.

2 bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente comma mediante comunicazione all'ufficio tributi e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione all'invito la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 12, comma 5, è ridotta alla metà.

Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 2 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 11.

3. L'interessato può richiedere, entro cinque giorni dalla data indicata nell'invito per il contraddittorio, il differimento della comparizione, formulando istanza motivata. L'ufficio, valutata l'istanza, può accordare il rinvio, dandone comunicazione al richiedente.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile,

5. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

7. La mancata partecipazione del contribuente, rilevata dall'ufficio con apposito verbale, impedisce il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte di cui al successivo articolo 7.

8. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, che l'ufficio tributi, ai fini dell'esercizio delle attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

ART.7 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento dell'avviso di accertamento.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini sospesi ai sensi del precedente comma 2.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione dell'utente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione salvo quanto indicato al comma 3 dell'articolo precedente.
6. Se l'ufficio non intende o non può applicare l'istituto ne dà formale comunicazione al contribuente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi. Dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento.

ART.8 - CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE

1. Ai fini della trasparenza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione, per ogni fase del contraddittorio viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale si dà atto della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. I verbali devono essere predisposti in duplice esemplare e sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato, e dal contribuente o da suo procuratore. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente.

ART.9 - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. Esperito il contraddittorio, raggiunto l'accordo, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che definisce il procedimento. Tale documento deve essere sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore, e dal funzionario responsabile del tributo.
2. L'atto, deve contenere essenzialmente:
 - l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda. In particolare dovranno essere evidenziate le dichiarazioni del utente, le proposte in rettifica dell'ufficio tributi e quanto stabilito in contraddittorio;
 - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, gli interessi e le sanzioni;
 - le modalità per l'esecuzione del versamento delle somme dovute.
3. Nel caso in cui, esperito il contraddittorio, non venga raggiunto l'accordo, si redige un apposito verbale.

ART.10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. L'atto di accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione da parte del contribuente o suo delegato e del funzionario del tributo o suo delegato che ne rilascia copia. Conseguentemente, il mancato pagamento, entro 20 giorni dall'adesione, di quanto risultante dal relativo atto sarà recuperato coattivamente da parte dell'Ente Locale nelle forme previste dalla legge.

ART.11 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione:
 - in unica soluzione;
 - su richiesta del contribuente, ratealmente con il versamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, qualora le somme dovute siano superiori a € 600,00, per le sole società di capitali le somme dovute devono essere superiori ad € 5.000,00.

2. Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di quattro rate trimestrali;
3. Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati su base giornaliera a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
4. Per importi superiori ad € 5.000 per ottenere il beneficio del pagamento rateale l'utente deve prestare idonea garanzia ai sensi dell'art.38 bis del DPR n.633/1972 per l'intero importo rateizzato maggiorato degli interessi dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
5. Le quietanze delle rate devono pervenire all'ufficio tributi, a cura del utente, entro dieci giorni dal pagamento. L'utente deve presentare la documentazione relativa alla eventuale prestazione della garanzia contestualmente alla quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'Ente impositore ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.
7. In caso di mancato pagamento, si provvederà al recupero coattivo da parte dell'Ente Locale nelle forme previste dalla legge.

ART.12 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio impositore.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio tributi di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

ART.13 RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs.218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006.